

Università degli studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea in  
Consulente del Lavoro

a.a. 2022/2023

La c.d. “quarta gestione” INPS: evoluzione ed analisi della  
disciplina.

Relatore: prof. Vianello Riccardo

Studente: Brugin Simone

## INDICE

INTRODUZIONE	2
1. Gestione separata INPS: storia e intenzioni del legislatore	3
1.1. Primi tentativi di legiferazione	3
1.2. La riforma Dini (l. n. 335/1995)	4
2. Operazione Poseidone e contenziosi sorti	12
2.1. La doppia iscrizione di ingegneri e architetti: il caso Inarcassa	13
2.1.1. Le prime sentenze in sede di merito	13
2.1.2. L'intervento della Corte di Cassazione	16
2.1.3. L'intervento della Corte costituzionale	18
2.2. La doppia iscrizione del socio-amministratore di società commerciale	22
2.2.1. Le origini dei contenziosi: le istanze dell'INPS	22
2.2.2. Le risoluzioni dei contenziosi	25
3. Criticità della Quarta Gestione INPS	27
2.1. Il principio di automaticità delle prestazioni	27
2.2. Ulteriori problematiche rilevanti	31
CONCLUSIONE	35
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	37

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato intende esporre il percorso normativo ed i passaggi storici che nel tempo hanno portato all'attuale assetto prescrittivo riguardante la c.d. quarta gestione INPS, analizzando i punti salienti che hanno dato frutto a criticità ed imperfezioni che hanno messo in discussione il sistema di tutela previdenziale obbligatoria dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori autonomi privi di altra copertura obbligatoria.

Nello specifico, saranno esposte le principali caratteristiche della disciplina della "gestione separata", con particolare riguardo alla sua storia, ai soggetti coinvolti, e all'evoluzione della regolamentazione nel tempo.

Il lavoro svolto è frutto, oltre che dello studio della normativa, anche dell'esame di alcuni casi giuridici sorti a seguito delle contestazioni portate avanti dal mondo dei liberi professionisti, che hanno influenzato il percorso interpretativo della materia.

È di rilevante interesse notare come negli ultimi anni sono emerse nuove categorie di lavoratori autonomi che, non facendo parte degli storici ordini di liberi professionisti vincolati dall'iscrizione ad un albo professionale e non avendo quindi alcuna copertura previdenziale obbligatoria data dalla cassa previdenziale categoriale, ricadono nella gestione separata INPS, che negli ultimi anni ha visto espandere la propria platea di assicurati.

Questo contesto moderno in veloce evoluzione, frutto anche dell'enorme spinta data dalle innovazioni tecnologiche e dal mondo di internet, ha costretto l'INPS, la giurisprudenza e il legislatore a trovare una quadra per una situazione complessa, che continuerà certamente ad evolversi, per poter inquadrare correttamente tutte le tipologie di lavoratori, garantendo equità di mercato e coperture previdenziali minime alla generalità.

Si sottolinea quindi, che l'idea di prevedere una gestione dedicata alla copertura assicurativa di alcune categorie scoperte rispecchiava e rispecchia tutt'ora lo spirito del dettato costituzionale, nella volontà di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

# 1. Gestione separata INPS: storia e intenzioni del legislatore

## 1.1 Primi tentativi di legiferazione

La quarta gestione INPS nasce ufficialmente con la riforma Dini, l. n. 335/1995, con la quale il sistema pensionistico italiano ha subito una modifica radicale, ancora oggi non del tutto conclusa.

In realtà l'idea di prevedere una copertura previdenziale per i soli lavoratori parasubordinati nasce anni prima e sfocia nel primo tentativo di legiferazione con l'art. 2, d. l. n. 155 del 22 maggio 1993. Tale norma prevedeva un meccanismo ispirato al fondo per i lavoratori dipendenti e quindi il versamento dei contributi previdenziali nello stesso fondo, senza distinguerne la destinazione.

La riluttanza nei confronti di questa estensione dell'obbligo assicurativo fu immediata a causa dei non ben definiti aspetti gestionali del nuovo contributo, demandati ad un futuro decreto interministeriale che non vide mai la luce. Un'ulteriore criticità della disciplina in esame fu la previsione di dover versare i contributi dovuti a decorrere già dal 1° giugno 1993, comportando una serie di problematiche non indifferenti, essendo già iniziato l'anno contabile e concedendo un lasso di tempo esiguo per potersi organizzare. Tuttavia, la legge di conversione n. 243 del 19 luglio 1993 dispose la soppressione dell'intera previsione.

Il legislatore decise di reiterare l'iniziativa introducendo alcune migliorie tramite l'art. 11, c. 11, l. n. 537 del 24 dicembre 1993, il quale stabiliva che «a far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'art 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione».

Questa normativa verrà successivamente abrogata retroattivamente dalla c.d. legge Dini, l. n. 335 dell'8 agosto 1995, all' art. 2, ma sarà di fondamentale rilievo per determinare la base di partenza della nuova normativa introdotta all' art. 2, cc. 25-26, quindi a livello storico ha la sua importanza, come passaggio obbligato per giungere alla normativa attualmente vigente.

## 1.2 La riforma Dini (L. N. 335/1995)

Si arriva quindi alla sostanziale riforma del sistema pensionistico italiano nell'estate del 1995, precisamente l'8 agosto, con l'approvazione di una delle riforme più importanti del panorama politico-sociale italiano.

Tra le principali innovazioni apportate da questa legge vale la pena ricordare il passaggio da un sistema pensionistico retributivo ad uno contributivo, l'introduzione della flessibilità dell'età pensionabile, l'introduzione dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori deputati ad attività "usuranti" ed infine l'incentivo al ricorso alla previdenza integrativa, c.d. "terzo pilastro", che fino ad allora non era stato necessario data l'ampia generosità delle pensioni pubbliche.

Ed infine la principale innovazione di nostro interesse, ovvero la creazione della "gestione separata", ponendo i tratti essenziali che sarebbero poi stati snocciolati dai successivi decreti ministeriali. Con l'introduzione della quarta gestione INPS ad opera dell'art. 2, c. 26, l. n. 335/1995, seppur con parecchi anni di ritardo rispetto alla previsione costituzionale, si è venuta a creare quell'estensione in prospettiva universalistica e generale della tutela, nello specifico previdenziale, del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, in questo caso quello autonomo e parasubordinato. In generale l'intera previsione riguardante la gestione separata è stata «una innovazione in qualche modo "dovuta", perché idealmente iscritta nel solco dell'attuazione del principio di cui al primo comma dell'art. 35 Cost.»<sup>1</sup>.

Pur rimanendo chiara la impellente urgenza di cassa che aveva mosso il legislatore sin dai due precedenti legislativi sopracitati, la stessa venne resa strutturale e funzionalizzata tramite l'allargamento delle protezioni previdenziali obbligatorie.

L'estensione delle protezioni ha posto sotto l'ombrello della previdenza obbligatoria «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo

---

<sup>1</sup> Cinelli M., *Positività e incongruenze della quarta gestione INPS*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 3, settembre 2014, Il Mulino – Rivisteweb

49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426»<sup>2</sup>.

La copertura dei soggetti esercitanti lavoro di tipo autonomo per professione abituale era stata inizialmente introdotta dalla legge 537 poi ripresa dall'art. 2 c. 26 della legge Dini: da un raffronto tra il 25° ed il 26° comma emerge come ovviamente i liberi professionisti che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione separata sono coloro che sono privi di una copertura assicurativa previdenziale obbligatoria o addirittura di un albo o elenco professionale categoriale a cui doversi iscrivere.

Questa previsione identifica così una platea ampia ed aperta a continui allargamenti, in cui devono essere incluse gran parte delle nuove professioni che non dispongono ancora di una struttura categoriale matura: basti pensare alle nuove tipologie di lavoratori nate nel mondo dei social network o di internet più in generale, oppure si pensi alle più svariate prestazioni di consulenza di ogni tipo.

Inoltre, è stato confermato negli scorsi anni dalla Corte di Cassazione, come vedremo a breve, che sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i liberi professionisti che, pur essendo iscritti ad appositi albi o elenchi, non versano per volontà propria o per mancanza dei requisiti dettati dallo statuto dell'ente categoriale, i contributi previdenziali soggettivi atti a far nascere una posizione assicurativa, anche se pagano già il contributo solidaristico.

La seconda categoria di soggetti tutelati dalla nascita della Quarta gestione INPS è quella dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, individuata inizialmente nell'art. 2, c. 1, d. l. n. 155 del 1993 tramite il riferimento all'art. 409, n. 3, c.p.c. e successivamente integrato dal disposto dell'art. 11, c. 11, l. n. 537 del 1993 che richiama l'art. 49, c. 2 del t.u.i.r., potendo così distinguere i rapporti in due sottogruppi: *in primis* i rapporti tipici di collaborazione coordinata e continuativa ed *in secundis* i rapporti di parasubordinazione atipici; in tempi recenti la figura del rapporto di collaborazione è stata modificata dal d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

Di norma, è questa la categoria di soggetti che fatica a costruire una posizione assicurativa consistente, ritrovandosi molto spesso ad usufruire di prestazioni dal valore esiguo, una delle principali critiche mosse alla gestione separata.

---

<sup>2</sup> Art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995 n. 335

L'ultima classe di soggetti tutelati citata dal comma 26 è quella degli incaricati alla vendita a domicilio, che inizialmente non erano presenti nel disegno di legge del governo, e sono stati inseriti solo successivamente, durante il primo passaggio alla Camera: un'ampia parte di questa platea risultava già obbligata all'iscrizione tramite l'utilizzo della figura contrattuale del collaboratore coordinato e continuativo.

Infine, il comma 26 continua individuando espressamente una sola categoria di soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione: «Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività».

Un'importante problematica sorta in capo all'obbligatorietà di iscrizione presso la gestione separata è relativa a quei soggetti che, in quanto lavoratori subordinati o autonomi o pensionati già previdenzialmente tutelati, svolgono anche un'attività presente nella previsione del comma 26 dell'art. 2. Questa situazione è stata oggetto di un ampio contenzioso sorto a seguito della nota "Operazione Poseidone" promossa dall'INPS, descritta nel prossimo capitolo.

In conclusione, i punti chiave originari che caratterizzavano la neonata quarta gestione INPS erano i seguenti:

- 1) Affermazione della finalità protettiva e residuale nei confronti della platea dei lavoratori italiani, come dettato dal comma 26 dell'art. 2, l. n. 335/1995 che obbliga all'«iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS» che porta «all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», escludendo di fatto quindi chi ha già una copertura previdenziale obbligatoria;
- 2) Istituzione di un'apposita "gestione separata" presso l'INPS, non ricadendo più nel fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) com'era previsto dall'art. 2, d. l. n. 155 del 1993, che così rimane fedele al suo incipit di "contenitore" dedicato ai versamenti del solo mondo del lavoro dipendente del settore privato;
- 3) Calcolo della base imponibile tramite il «reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi» come previsto dal comma 29 dell'art. 2;

- 4) Valore predeterminato dell'aliquota del versamento, pari al 10 per cento della base imponibile;

Inoltre, il 27° comma della previsione di legge, ha previsto un obbligo di carattere informativo nei confronti dell'INPS da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione: la tipologia dell'attività lavorativa, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio entro il 31 gennaio del 1996 per le attività già attive antecedentemente la previsione di legge, e dalla data di avvio dell'attività medesima per quelle di nuova costituzione. L'attuale impostazione della quarta gestione INPS è frutto delle successive previsioni che hanno rimpolpato la disciplina, colmando i vuoti che il legislatore aveva deliberatamente demandato alle future previsioni dei decreti ministeriali o di altre leggi, che hanno successivamente subito a loro volta molte modifiche nel corso dei 28 anni trascorsi dalla sua originale istituzione. Questo ha fatto sì che ad oggi siano cambiati alcuni aspetti come, ad esempio, quello delle aliquote che di anno in anno sono aumentate per varie motivazioni, la volontà di equiparare nel tempo la gestione separata alle altre gestioni, la necessità di reperire nuove coperture finanziarie e di sovvenzionare nuovi sussidi.

Più nello specifico, negli 8 anni successivi alla nascita della gestione separata ci sono stati dei gradualmente aumenti di aliquota circa ogni due anni, finché nel 2004 si decise un netto aumento nell'intento di equiparare l'aliquota della quarta gestione a quella della gestione commercianti, introducendo inoltre un ulteriore 0,5 per cento in più per l'assistenza previdenziale, come la malattia e la gravidanza. A partire dal 2006 poi si è introdotto l'aumento di uno 0,2 per cento annuo, sempre per raggiungere il 19 per cento di aliquota imposta alla gestione commercianti. Tra il 2008 ed il 2010 si è raggiunto un accordo tra il governo, le associazioni professionali e imprenditoriali e le confederazioni sindacali atto ad aumentare l'aliquota del 3 per cento in tre anni<sup>3</sup> per permettere la riduzione dello "scalone" e si decise per un ulteriore aumento dello 0,22 per cento per pagare la malattia domiciliare ed i congedi parentali, mentre nel 2012 l'aumento dell'1 per cento avvenne per permettere gli sgravi sull'apprendistato. Infine, dal 2015 in poi gli aumenti dell'1 per cento annuo sono dovuti al finanziamento del sussidio di disoccupazione NASPI.

---

<sup>3</sup> L. 24 dicembre 2007 n. 247.



Nel corso degli anni sono aumentate elasticamente anche le categorie di soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata, per garantire una copertura previdenziale anche a chi non era inizialmente interessato dalla previsione. Attualmente sono obbligatoriamente iscritte alla gestione separata tre principali categorie:

- Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di partita IVA, di cui fanno parte gli amministratori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, sindaci di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatori di società, collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipanti a collegi e commissioni, amministratori di enti locali secondo d.m. 25 maggio 2001, dottorati di ricerca, assegno e borsa di studio, co.co.co., venditori porta a porta, rapporti occasionali autonomi, co.co.co. presso pubbliche amministrazioni, associati in partecipazione, formazione specialistica, consulenti parlamentari, co.co.co. ai sensi del d. lgs. n. 81/2015, amministratori di enti locali iscritti in gestione separata come liberi professionisti;
- Soggetti titolari di partita IVA non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati;
- Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria;

Quindi, per chiarire di anno in anno chi è obbligato all'iscrizione secondo le nuove previsioni di legge e quali aliquote è tenuto a rispettare, oltre che il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, l'INPS emana una circolare riepilogativa nei primi giorni del nuovo anno.

Per il 2023 la circolare in questione è la numero 12 del 1° febbraio 2023 di cui si riporta qui di seguito un estratto tabellare che mostra soggetti e relative aliquote in base alla categoria di appartenenza:

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>Aliquote</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>35,03</b> (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>33,72%</b> (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b> (24,00 IVS)
<b>Professionisti</b>	<b>Aliquote</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>26,23%</b> (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b> (24,00 IVS)

Fonte: Circolare INPS n. 12 del 01/02/2023 "Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l'anno 2023".

Altri importanti aspetti dei meccanismi di funzionamento della gestione separata sono le modalità ed i termini di versamento del contributo, stabiliti dal comma 30 dell'art. 2 della legge 335/1995 ricalcando quanto previsto dai provvedimenti del 1993, e dai successivi decreti ministeriali, riflettendo una serie di importanti obblighi in capo a diversi soggetti. Per quanto riguarda ad esempio i collaboratori e le altre figure assimilate, la ripartizione dell'onere contributivo è stata un'assoluta novità introdotta dalla legge Dini, che ha previsto una ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente pari ad un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L'obbligo del versamento però ricade totalmente sulla figura del committente, che agisce in qualità di sostituto d'imposta anticipando all'Istituto anche la parte di contributo assegnata al collaboratore, rivalendosi poi su quest'ultimo tramite trattenuta. Il pagamento poi deve essere eseguito dall'azienda committente entro il 16 del mese successivo alla effettiva corresponsione del compenso tramite il modello "F24" telematico. Per i professionisti iscritti alla gestione separata invece, l'onere contributivo è interamente a carico degli stessi ed il versamento deve essere

eseguito tramite modello “F24” telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, con un meccanismo di saldi ed acconti.

In questo contesto si inserisce anche il dettato in materia di massimale e minimale contributivo previsti, che per l’anno 2023 si attestano a 113.520 euro e 17.504 euro. L’istituzione della Quarta gestione INPS, quindi, nel concreto incide i compensi di un’ampia categoria di lavoratori molto eterogenea.

Le prestazioni assicurate ai soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di altra pensione e di partita iva sono la pensione di invalidità, la pensione di vecchiaia e l’indennità ai superstiti, le cosiddette prestazioni IVS, le indennità di malattia, l’indennità di maternità estesa anche alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate tramite decreto ministeriale del 12 luglio 2007, l’assegno per il nucleo familiare e l’indennità mensile di disoccupazione “DIS-COLL”; per i professionisti non assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria invece la gestione separata assicura l’accesso alle prestazioni IVS e a partire dal 2022 è garantita altresì l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa anche detta ISCRO. I soggetti già titolari di altra pensione o già provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria hanno accesso alle sole prestazioni IVS.

Ad un’analisi più attenta, emerge come l’introduzione e la generalizzazione della copertura previdenziale ha allargato la propria influenza positiva anche sul piano della riduzione dei divari di regolamentazione tra categorie di lavoratori e *de facto*, contrastando riprovevoli pratiche simulatorie nella configurazione della natura giuridica dei rapporti di lavoro, che si traduce in un risparmio di innumerevoli iniziative di contrasto da parte degli organismi di vigilanza sulle discipline del lavoro, estremamente dispendiose per la collettività; senza tener conto dell’anomalo incremento delle controversie giudiziarie che andrebbero a gravare il sistema giudiziario giuslavoristico.

E neppure va sottovalutato l’effetto aggregativo di interessi collettivi che ha avuto l’introduzione di obblighi previdenziali verso le categorie di professionisti senza cassa, che hanno avuto una preziosa occasione di sviluppo, consolidamento ed espressione della volontà collettiva, i cui positivi effetti travalicano lo stesso specifico ambito previdenziale; questo per permettere un miglioramento del livello

organizzativo, ponendosi sul piano delle forme delle tutele previdenziali già da tempo acquisite da categorie “storiche” di liberi professionisti.

## 2. Operazione Poseidone e contenziosi sorti

La mancanza di un testo unico contenente una normativa organica legata alla Quarta Gestione, oltre che la scarsa chiarezza delle disposizioni vigenti, ha generato negli anni non poche difficoltà di interpretazione circa l'obbligo di iscrizione alla stessa e, di conseguenza, una moltitudine di omissioni contributive da parte di quei soggetti che, nell'ottica del legislatore, avrebbero invece dovuto adempiervi. Questo fenomeno ha fatto sì che, a decorrere dal 2009, l'INPS avviasse quella che prende il nome di "Operazione Poseidone", ossia un'intensa attività di controllo consistente nell'accertamento e nella verifica degli adempimenti contributivi da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione alla "gestione separata". Tale attività, protrattasi fino al 2022, ha generato proteste da parte dei soggetti sanzionati e la conseguente emanazione di altrettante pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a delineare il perimetro dei soggetti tenuti all'obbligo di versamento.

Più precisamente, l'Operazione Poseidone nacque nel 2009 a seguito di un controllo incrociato tra le banche dati INPS con quelle della Agenzia delle Entrate, portando così alla luce la mancata contribuzione alla "gestione separata" da parte di soggetti che avevano dichiarato redditi da attività di arti e professioni.

Verificata la natura del reddito e la mancata contribuzione presso altre casse previdenziali autonome, l'INPS decise di emettere un cospicuo numero di avvisi di accertamento riferiti a diversi anni di imposta, a partire dal 2005, a carico di altrettanti liberi professionisti ed aziende commerciali, che nella maggior parte dei casi si risolsero con il pagamento da parte del ricevente, permettendo così all'Istituto di chiudere in positivo nel complesso, a distanza di anni, questa operazione. In altri casi, invece, venne a crearsi uno scontro aperto tra INPS e professionisti, i quali fecero ricorso opponendosi alle pretese dell'Istituto in quanto ignari dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per una serie di ragioni: taluni, in quanto liberi professionisti iscritti agli albi di appartenenza verso i quali pagavano già un contributo integrativo per il solo fatto di essere iscritti all'albo stesso; altri, invece, in quanto obbligati ad una doppia contribuzione derivante dalla loro posizione di amministratore e socio lavoratore di un'impresa di natura commerciale.

## 2.1. La doppia iscrizione di ingegneri e architetti: il caso Inarcassa

Inarcassa, fondata nel 1958 con l. n. 179, è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti che garantisce, a fronte di un onere contributivo, la tutela previdenziale agli iscritti esercenti la libera professione e che non godono di altre coperture assicurative. L'iscrizione è obbligatoria al verificarsi di determinati requisiti: iscrizione all'albo categoriale, non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria e possesso di partita iva<sup>4</sup>.

L'avvio dell'Operazione Poseidone coinvolse, tra gli altri, anche gli iscritti ad Inarcassa che versavano il solo contributo integrativo, nei confronti dei quali l'INPS rivolse le proprie pretese di contribuzione alla gestione separata.

### 2.1.1. Le prime sentenze in sede di merito

L'attività di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva promossa dall'INPS pose nel mirino i liberi professionisti appartenenti ad Albi professionali dotati di una propria cassa previdenziale e che allo stesso tempo godevano già di altra copertura assicurativa obbligatoria per altra attività lavorativa svolta, per effetto della quale le proprie casse categoriali non prevedevano l'apertura di una posizione assicurativa per l'iscritto, in base ai propri regolamenti. Nello specifico, molti ingegneri e architetti che avevano già altra forma di copertura obbligatoria, non avevano versato alcuna contribuzione alla gestione separata per quanto riguardava i redditi prodotti da lavoro autonomo, ma avevano versato il solo contributo integrativo a Inarcassa, l'ente previdenziale categoriale.

Il contributo integrativo corrisponde ad una quota obbligatoria da pagare al proprio ente in maniera forfettaria, per permettere all'ente stesso di far fronte alle varie spese di gestione e non si tratta quindi di un contributo soggettivo atto a creare una posizione previdenziale destinata a sfociare in una futura prestazione pensionistica. Il contributo soggettivo non risultava dovuto ad Inarcassa da parte dei professionisti, in quanto i redditi da lavoro autonomo prodotti non raggiungevano la soglia minima prevista dall'ente stesso per poter aprire una posizione previdenziale, come da

---

<sup>4</sup> Art. 21, comma 5, l. 3 gennaio 1981 n. 6; art. 7 statuto Inarcassa.

statuto; questa situazione quindi si configurò agli occhi dell'Ente come una produzione di redditi da lavoro autonomo non assoggettati a contribuzione previdenziale, risultando in un obbligo automatico all'iscrizione presso la gestione separata INPS, per i vari professionisti.

In sede di merito<sup>5</sup>, inizialmente, i contenziosi si risolsero ritenendo che l'*intentio legislatoris* fosse quella di escludere dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS «tutti i soggetti comunque tenuti a corrispondere a casse ed enti previdenziali privati dei contributi, quale che ne sia la tipologia e natura»<sup>6</sup> e questo perché ravvisando la *ratio* dell'art. 2, l. n. 335/1995, l'esigenza era quella di garantire copertura assicurativa e tutela previdenziale a soggetti che, in mancanza di iscrizione alla gestione separata, ne sarebbero stati privi, mentre nelle fattispecie in analisi i vari professionisti godevano già dell'iscrizione ad altre forme di previdenza per gli ulteriori redditi da lavoro percepiti. Già la Suprema Corte si era espressa a sostegno di questa tesi con la sentenza n. 3622/2007 (ma anche 14069/2006), la quale aveva precisato come «per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti *stricto sensu* secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria, viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'Inps, che invece è prevista, dal successivo comma 26, per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale. Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l'Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali non esiste un albo professionale».

Le sentenze di merito sopracitate si basavano altresì sulla norma d'interpretazione autentica emanata dal legislatore, nello specifico l'art. 18, c. 12, d. l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011 che statuisce che l'art. 2, c. 26, l. n. 335/1995 «si

---

<sup>5</sup> Trib. Rieti 9 maggio 2014, n. 339; Trib. Taranto 19 novembre 2015, n. 4616; Trib. L'Aquila 5 febbraio 2016, n. 59; Trib. Pavia, 21 ottobre 2014, n. 219, confermata da Corte di Appello di Milano, 13 aprile 2017, n. 583.

<sup>6</sup> Taranto 19 novembre 2015, n. 4616 (che in motivazione richiama Trib. Reggio Calabria 1 ottobre 2013, Trib. Roma 18 giugno 2013 e 30 maggio 2013, Trib. Rieti 9 maggio 2013, Trib. Nicosia 16 aprile 2013, Trib. Aosta 23 febbraio 2011).

interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11», reputandola un altro apporto alla tesi dell'esclusione dall'iscrizione alla gestione separata dei soggetti già tutelati, in quanto la norma si riferisce al «versamento contributivo» in maniera ampia e generica, senza ulteriori specificazioni o distinzioni tra contributo “soggettivo” e “integrativo”.

Il convincimento dell'INPS invece, anche dopo la norma d'interpretazione autentica, rimase quello manifestato espressamente nella circolare n. 72 del 10 aprile 2015: «Il legislatore, all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nelle norme del 1995 e l'orientamento espresso da questo Istituto con circolare n. 9/2011 e messaggio n. 709/2012.

Pertanto, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co. 1 del TUIR, sono destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.»

Secondo un primo indirizzo interpretativo minoritario (Tribunale di Roma n. 8733 del 26 ottobre 2017), «la contribuzione integrativa non può ritenersi sostitutiva di quella obbligatoria istituita presso l'INPS» e pertanto «ne consegue che sono tenuti alla iscrizione nella gestione separata INPS non solo tutti coloro che non siano iscritti ad altra gestione previdenziale, ma anche coloro che, seppur iscritti ad un'altra gestione previdenziale, non siano tenuti a versare, sulla base delle previsioni statutarie e regolamentari dell'ente previdenziale, il contributo soggettivo».



## 2.1.2. L'intervento della Corte di Cassazione

I contenziosi si sono trascinati a lungo, fin quando nel dicembre 2017 la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato l'indirizzo interpretativo precedente, dando ragione all'INPS e imponendo di assoggettare i redditi da lavoro libero-professionale, privi di contribuzione previdenziale obbligatoria, all'iscrizione alla gestione separata.

La Cassazione ha definito la questione tramite due sentenze, la n. 30344/2017 e la n. 30345/2017, muovendo dalla sopra citata norma interpretativa e ritenendo che «il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la l. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale», aggiungendo pertanto che «la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima (gestione separata) è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni»<sup>7</sup>.

Questo passaggio della Suprema Corte viene ripreso da una sentenza a Sezioni unite antecedente, la n. 3240 del 12 febbraio 2010, in cui afferma lo stesso obbligo di iscrizione alla gestione separata partendo dalla fattispecie del socio d'operamministratore di società commerciale che sarà oggetto di successiva analisi.

In questa sentenza le Sezioni unite hanno spostato il canone interpretativo dell'universalizzazione della tutela previdenziale della legge 335/1995 dal punto di vista soggettivo, ovvero riferito a categorie di attività lavorative individuate, a quello oggettivo, cioè basato sulla mera percezione di un reddito.

Questo sviluppo fa intendere quindi che avviene una generalizzazione dell'obbligo contributivo a qualunque tipologia di reddito derivante da un'attività lavorativa, sulla scia della "regola" non scritta del nostro ordinamento previdenziale, secondo la quale il contemporaneo svolgimento di due o più attività lavorative, soggette a due

---

<sup>7</sup> Cass. S.U. n. 3240 del 12 febbraio 2010

o più regimi previdenziali distinti, porta all'assoggettamento di ciascuna disciplina contributiva delle forme assicurative interessate<sup>8</sup>.

Infine, le due sentenze del 2017 evidenziano «che l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, l. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, l. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo», sottolineando così che il peso del contributo integrativo grava sostanzialmente su soggetti estranei alla professione, che richiedono le prestazioni dei professionisti in questione, per cui pagano un compenso gravato su base percentuale del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa.

A rimarcare tale orientamento, la Suprema corte è intervenuta nuovamente con ulteriori sentenze tra cui, ad esempio, la sentenza n. 32508 del 14 dicembre 2018 che, trattando la fattispecie dei dottori commercialisti, ha rimandato espressamente alle conclusioni di cui alle sentenze n. 30344 e 30345 del 2017, n. 1172, 2282 e 1643 del 2018, riferite alle categorie professionali degli ingegneri e architetti.

### 2.1.3. L'intervento della Corte costituzionale

La questione della c.d. "doppia iscrizione" alla gestione separata e alle varie casse settoriali è stata sottoposta anche al vaglio di legittimità costituzionale.

---

<sup>8</sup> Cinelli M., Positività e incongruenze della quarta gestione INPS, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 3, settembre 2014, Il Mulino – Rivisteweb

Il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza n. 86/2021 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'articolo 18, comma 12, del d. l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 567 (riforma del sistema previdenziale forense)<sup>9</sup>.

Nel concreto il Tribunale di Catania sosteneva che la norma istitutiva della Gestione separata, letta insieme alla norma di interpretazione autentica, introducesse profili di «irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo» in quanto «sarebbe violata l'autonomia regolamentare della cassa professionale di riferimento, con l'insorgenza, in capo al professionista, di ulteriori oneri previdenziali» e determinerebbe una disparità di trattamento per l'avvocato che non raggiunge le soglie reddituali previste per l'iscrizione alla cassa categoriale, ravvisando «una condizione previdenziale irrazionalmente diversa e deteriore» rispetto al collega che raggiunge le predette soglie.

La Corte costituzionale ha statuito l'infondatezza della questione, affermando che la tendenza dell'ordinamento previdenziale va verso l'eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa e non introduce pertanto elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità ma piuttosto, risalta l'obbligo dello Stato di «dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie» e richiama quanto sancito dall'art. 35 Cost., a tutela del «lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».

Viene ribadito quindi che «sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo

---

<sup>9</sup> Corte cost. 22 aprile 2022 n. 104

contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale».

Un'altra questione di legittimità sollevata dal giudice di Catania, in via subordinata, riguardava, con riferimento agli artt. 3 e 117 primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, la legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del d. l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti in questione, decorra dalla data della sua entrata in vigore.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata questa seconda questione, esonerando, con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della previsione di legge, gli avvocati del libero foro dal pagamento delle sanzioni civili. Questo per tutelare il principio del legittimo affidamento secondo cui i professionisti che non si erano iscritti alla gestione separata lo avevano fatto in buona fede, in ragione delle sentenze di legittimità emesse prima della legge di interpretazione autentica, affidandosi ad un quadro normativo che legittimava la scelta di non iscriversi alla gestione separata.

Una ulteriore questione di legittimità costituzionale, che è stata sollevata ancor più di recente, ha riguardato il già citato caso degli ingegneri e architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale professionale in quanto svolgono anche un'altra attività lavorativa per la quale godono già di una copertura previdenziale obbligatoria. Questa posizione, secondo l'INPS fa sì che quei redditi da lavoro autonomo debbano essere assoggettati al regime della gestione separata. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Rieti in funzione di giudice del lavoro con ordinanza dell'8 febbraio 2022, che ha portato alla sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 della Corte costituzionale.

Secondo il giudice rimettente l'esigenza di coerenza con la scelta sistematica fondamentale volta a differenziare la tutela dei liberi professionisti iscritti ad albi da quella dei lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali (art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995) avrebbe dovuto indurre il legislatore a realizzare

anche per i secondi la piena copertura previdenziale all'interno della propria categoria professionale, mentre la diversa e ingiustificata soluzione di sottoporli all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS comporterebbe l'irragionevole effetto di comprimere l'autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali private, tra cui figura quella degli architetti e degli ingegneri.

Oltre che il principio di ragionevolezza, la norma sospettata di illegittimità costituzionale si porrebbe in contrasto con il canone di proporzionalità in ragione della maggiore ed ingiustificata incisività patrimoniale rispetto al criterio adottato con riguardo all'analogia fattispecie dei pensionati.

Effettivamente per i pensionati, rifacendosi al combinato disposto dai commi 11 e 12, è stabilita l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata, a patto però che si provveda ad iscriversi obbligatoriamente all'ente previdenziale di categoria, prevedendo un contributo soggettivo ridotto, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista per gli iscritti all'ente di riferimento.

Considerando che anche in questa occasione la Corte costituzionale ha ribadito il proprio indirizzo, nel solco di quanto sancito anche dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 2017, è utile far notare come, sostenendo la tesi della possibilità di esclusione dall'iscrizione alla gestione separata dei soggetti che non versano i contributi alle casse categoriali, verrebbero a crearsi delle situazioni inverosimili, chiaramente non accettabili. Ad esempio, rispettando il combinato disposto dai commi 11 e 12, avendo un libero professionista già titolare di pensione che vuole continuare ad esercitare la professione, si ritroverebbe a dover continuare a versare il contributo soggettivo all'ente previdenziale categoriale, mentre il libero professionista concorrente non ancora pensionato, che esercita attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva, già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria che esclude la necessità di iscriversi verso la propria cassa categoriale, avrebbe la possibilità di non versare contributi previdenziali su quei redditi<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Vianello R., Attività libero-professionale e iscrizione alla gestione separata INPS. Universalizzazione delle tutele o mera fiscalizzazione del sistema previdenziale?, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, Fascicolo 2, giugno 2018, Il Mulino - Rivisteweb

Si è venuta a delineare quindi una regola di diritto vivente che non prende più in considerazione il solo criterio soggettivo della tutela previdenziale di categorie di lavoratori prima non tutelati, ma si espande alla considerazione del criterio oggettivo della imposizione contributiva laddove ci siano redditi non gravati da un prelievo di natura previdenziale, confermando che nell'ambito della quarta gestione INPS, l'obbligazione contributiva è collegata alla mera percezione di un reddito.

Questo tipo di problematiche non sono poi così diverse dalla questione che si è posta qualora un professionista iscritto ad un albo professionale e alla relativa cassa categoriale svolga un'attività non rientrante tra quelle tipiche della professione.

La soluzione che si delinea seguendo il c. 12 dell'art. 18 del d. l. 98 del 2011 è sempre quella di assoggettare a contribuzione obbligatoria presso la gestione separata quei contributi derivanti da redditi conseguiti per attività pur svolte dal professionista, ma che non rientrano nell'esercizio tipico della professione perché non implicano l'impiego delle competenze proprie, fermo restando però che se l'attività non richiede iscrizione all'albo ma comporta l'impiego delle medesime competenze, deve essere attratta nella previdenza categoriale.

Dunque, dando questo tipo di impronta all'universalizzazione operata dall'art. 2, c. 25 e ss. l. n. 335/1995, ovvero con l'istituzione della gestione separata intesa in senso oggettivo e soggettivo, appare impossibile dissentire dalle soluzioni adottate dalla Giurisprudenza.

V'è però il concreto problema della disposizione dell'art. 12, c. 11, d. l. n. 78/2010 che opta per l'inoperatività del principio dell'attività prevalente di cui all'art. 1, c. 208, l. n. 662/1996 per i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata, comportando così nel concreto la nascita di una miriade di posizioni assicurative inutili ed infruttuose in prospettiva previdenziale, data la esigua entità e quantità dei versamenti, somigliando più verosimilmente alla natura di un fastidioso prelievo fiscale aggiuntivo, nell'ottica di un'ampia e non ben definita nozione di solidarietà.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Vianello R., Attività libero-professionale e iscrizione alla gestione separata INPS. Universalizzazione delle tutele o mera fiscalizzazione del sistema previdenziale?, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, Fascicolo 2, giugno 2018, Il Mulino - Rivisteweb

## 2.2. La doppia iscrizione del socio-amministratore di società commerciale

Sempre all'interno del quadro dei contenziosi emersi a seguito dell'Operazione Poseidone, troviamo la grande casistica del socio di società commerciale che esercita anche il ruolo di amministratore.

### 2.2.1. Le origini dei contenziosi: le istanze dell'INPS

L'INPS, riconoscendo la presenza di due distinti tipi di reddito in capo alla stessa persona, reddito d'impresa in qualità di socio e reddito da lavoro in qualità di amministratore, considerava di dover assoggettare alla "gestione commercianti" il primo reddito e alla "gestione separata" il secondo. Quest'idea si basava sull'interpretazione che l'INPS dava dei commi 202-208 dell'art. 1 legge n. 662 del 1996.

Altri due grandi punti di contrasto riguardavano la volontà dell'INPS di assoggettare a contribuzione tutti gli utili d'impresa, anche quelli non distribuiti ed in seconda battuta considerare come utili d'impresa commerciale anche gli utili perseguiti dall'attività di mera gestione di immobili concessi in locazione.

La giurisprudenza di legittimità si era espressa tramite la sentenza 3240 del 2010 della Suprema Corte di Cassazione, la quale aveva dato torto all'INPS e aveva sancito al contrario il principio dell'unicità della contribuzione da versare alla gestione corrispondente all'attività prevalente tra quelle di socio e amministratore.

La questione sembrava risolta sino a quando nel maggio dello stesso anno, il legislatore decise di intervenire riaprendo la questione tramite una norma di interpretazione autentica, nello specifico l'art. 12, c. 11, d. l. n. 78 del 2010 che interpreta il comma 208 dell'art. 1 l. n. 662 del 1996.

Con questa norma il legislatore ha decretato che gli esercenti attività commerciali che esercitano «contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente» devono interpretare la norma «nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione

prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps», restando «pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Per molti questa decisione del legislatore muoveva dalla necessità di procurare risorse al sistema previdenziale.

È stato così ribadito il principio della doppia contribuzione con efficacia retroattiva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite non ha potuto fare altro che accogliere e confermare tramite le sentenze n. 17074 e n. 17076 dell'8 agosto 2011.

In queste due sentenze la Corte di Cassazione sottolinea come, anche da proprie sentenze antecedenti quali ad esempio la n. 41 del 2011, è pacifico che il legislatore può «approvare sia disposizioni di interpretazione autentica, che chiariscono la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva».

Inoltre, si evince che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica quando l'interpretazione rispecchia una delle possibili intrinseche varianti di senso del testo originario, vincolandolo ad un significato sovrapponibile alla norma antecedente. L'intervento del legislatore deve comunque rispettare il canone di ragionevolezza che viene più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale.

Richiamando quanto detto poc'anzi, quindi, si può allora dire che il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, è effettivamente una disposizione di interpretazione autentica posta dal legislatore nell'esercizio della funzione legislativa, che interpreta la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione (della l. n. 662/1996) i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26. Ne segue quindi che la norma di interpretazione autentica non è lesiva



del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost<sup>12</sup>.

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012, ha considerato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza 59/2011 riguardante la legge d'interpretazione autentica con riferimento al principio del giusto processo tutelato dall'art. 6 della CEDU in relazione agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

A questo punto l'INPS poteva pretendere il pagamento dei contributi previdenziali sui redditi derivanti dall'attività di amministratore dell'impresa commerciale da versare alla gestione separata senza intoppi, mentre per i contributi da calcolare sui redditi da socio lavoratore dell'impresa, l'Istituto doveva dimostrare il requisito soggettivo della partecipazione personale del contribuente «al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza».<sup>13</sup>

L'INPS decise di esaminare tutte le dichiarazioni dei redditi per individuare i contribuenti che, barrando l'apposita casella sul modulo fiscale, dichiaravano la prevalenza di tali redditi ai fini fiscali, sottendendo quindi una partecipazione personale, abituale e prevalente nel contesto lavorativo del soggetto.

---

<sup>12</sup> Cass. Civ. n. 17074 del 8 agosto 2011; Cass. Civ. n. 17076 del 8 agosto 2011

<sup>13</sup> Art. 1, comma 203, lett. c), l. 23 dicembre 1996 n. 662

## 2.2.2. Le risoluzioni dei contenziosi

A questo punto divenne nuovamente necessario un intervento della Suprema Corte che, partendo dal caso di specie che vedeva un'azienda di Forlì che si occupava della gestione di immobili concessi in locazione opporsi all'avviso di addebito dell'INPS, con sentenza n. 3145 dell'11 febbraio 2013 statuì che «la società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente».

La Cassazione sosteneva che in una società avente ad oggetto la sola locazione di immobili, difettava l'attività di scambio di prestazioni e servizi scaturente redditi d'impresa che qualificano la natura commerciale, profilandosi piuttosto la produzione di redditi di natura fondiaria.

Successivamente con le sentenze n. 677 e n. 766 del 5 e 6 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Milano ha affermato che incombe sull'INPS l'onere di provare in primis che la società sia di tipo commerciale e successivamente che il socio lavoratore svolga con abitudine e prevalenza la propria attività nella società che amministra, versando già i contributi alla gestione separata per questo distinto ruolo.

Altre tre sentenze distinte, nello specifico la pronuncia del Tribunale di Forlì n.6 del 15 gennaio 2016, la pronuncia del Tribunale di Bergamo n. 102 del 4 febbraio 2016 ed una del Tribunale di Trani del 7 gennaio 2016, hanno ribadito che l'iscrizione alla gestione commercianti INPS non è un fatto automatico e che grava sull'Istituto l'onere di provare la sussistenza dei requisiti oggettivi, come la natura commerciale dell'attività, e soggettivi, come lo svolgimento di un'attività prevalente all'interno della compagine aziendale da parte del socio-amministratore. Inoltre, viene disattesa la tesi dell'utilizzo della crocetta apposta sulla dichiarazione dei redditi ai fini fiscali, come prova inequivocabile del carattere personale, abituale e prevalente della partecipazione lavorativa del soggetto nel contesto aziendale.

Infine, è intervenuta nuovamente la Suprema Corte che con la sentenza n. 3835 del 26 febbraio 2016 ha confermato le statuizioni dei Tribunali di Forlì, Bergamo e Trani ed ha aggiunto che ad integrare la soddisfazione dei requisiti soggettivi concorre la

necessità che l'attività del socio risulti prevalente rispetto agli altri fattori produttivi come, ad esempio, l'apporto derivante dai macchinari o dal lavoro di dipendenti e collaboratori, disattendendo le pretese dell'INPS basate sulla prevalenza dell'attività svolta dal socio rispetto ad altre sue occupazioni personali.

### 3. Criticità della Quarta Gestione INPS

Ad anteporsi alla “pioggia” di positività venutesi a creare con l’estensione della platea delle categorie tutelate nel mondo del lavoro, vi è l’incuria del legislatore che, tramite previsioni spezzettate e fumose, o spesso riducendosi a normare tramite soluzioni amministrative, ha costruito un insostenibile arcipelago di previsioni in cui è difficile muoversi con indubbia certezza, anche per i professionisti stessi.

In più la sfera della protezione individuale è per più versi fortemente insoddisfacente o lacunosa, riscontrandosi differenze di trattamento anche tra categorie ugualmente obbligate alla contribuzione alla gestione separata.

#### 3.1. Il principio di automaticità delle prestazioni

Un argomento di primaria importanza nell’ambito della gestione separata riguarda l’applicazione del principio di automatismo delle prestazioni, che l’art. 2116, c. 1, c.c. riserva, secondo la corrente lettura, alla “generalità”, ma di fatto ai soli lavoratori subordinati. Detto principio è teso ad evitare che le inadempienze del datore di lavoro possano produrre effetti negativi nei confronti del lavoratore, a seguito della diversa forza contrattuale posta in essere tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato.

Nello specifico l’art. 2116, c. 1 prevede che le prestazioni previdenziali siano dovute al prestatore di lavoro anche qualora l’imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza.

È di facile intuizione la mancanza di questo principio nel mondo del lavoro autonomo in quanto il libero professionista è responsabile dei propri versamenti contributivi mentre sorge spontaneo il dubbio per quanto riguarda il mondo del lavoro parasubordinato.

Il primo tentativo di allargare questa previsione anche alla platea dei lavoratori parasubordinati è stato promosso dall’INAIL che, con circolare n. 32/2000 ha affermato che, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il principio di automaticità si applica anche a questi ultimi.

A seguire, in tempi più recenti, è intervenuto l'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 che ha previsto l'accesso all'indennità di maternità anche in caso di mancato adempimento agli oneri contributivi da parte del committente.

Negli anni c'è stato anche il tentativo di una ristretta corrente giurisprudenziale di allargare il principio di automaticità ai lavoratori parasubordinati: la prima sentenza in questa direzione è la n. 941 del 12 dicembre del 2013, ove il Tribunale di Bergamo condannò l'INPS a riconoscere i contributi dovuti e non versati dal committente della ricorrente, che le avrebbero permesso di accedere alla pensione di vecchiaia. La sentenza muoveva dall'idea che l'art. 2116 c.c. «esprime un principio di ordine generale nell'ambito del sistema della previdenza sociale così come ... dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 5 dicembre 1997», ritenendo sussistente una deroga al principio di automaticità solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso.

Più recentemente, anche la Corte d'appello di Trento con sentenza n. 76/2019, ha provato ad estendere il principio di automaticità all'ambito del lavoro parasubordinato per quanto riguarda le prestazioni di tipo IVS, facendo leva sul fatto che l'adempimento contributivo di specie del lavoro parasubordinato, si attua con criteri di ripartizione analoghi a quelli dell'art. 2115, c. 2, c.c. La sentenza confermava l'orientamento del Tribunale di Rovereto che sosteneva la possibilità del ricorrente di accedere alla pensione di anzianità, applicando l'art. 2116 c.c. «anche alla contribuzione relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e, conseguentemente, validamente coperto il periodo di assicurazione dal settembre 2012 al 2016 nonostante l'omesso versamento da parte del datore di lavoro committente»<sup>14</sup>.

Inoltre, è bene ricordare che si può venire a configurare, tanto quanto sul fronte del lavoro subordinato, il delitto di omesso versamento, da parte del committente, delle ritenute previdenziali e assistenziali sui compensi dei collaboratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, introdotta dall'art. 39, l. n. 183/2010<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Corte d'appello Trento, 25 luglio 2019 n. 76

<sup>15</sup> Cinelli M., Positività e incongruenze della quarta gestione INPS, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 3, settembre 2014, Il Mulino – Rivisteweb

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha risposto negativamente, in quanto con la sentenza n. 11430 del 30 aprile 2021 ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 618 del 19 giugno 2014, fornendo un'approfondita analisi della problematica basata sulla gerarchia delle fonti. La Suprema Corte sentenza che «il d.m. n. 281 del 1996, art. 1, emanato in attuazione della delega dinanzi cit.» (la l. n. 335 del 1995, art. 2 demanda ad un decreto ministeriale di definire «le modalità ed i termini per il versamento del contributo») «ha previsto che il versamento alla Gestione separata del contributo dovuto sulle collaborazioni coordinate e continuative sia effettuato dai committenti (comma 1), ribadendo al contempo che esso è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso (comma 2). Ma dal momento che la disciplina regolamentare non può derogare alla previsione di legge e quest'ultima, come detto, abilita il regolamento esclusivamente a individuare «le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente», la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato». La Suprema Corte infine, conclude affermando che, per quanto riguarda il rapporto previdenziale e contributivo, la posizione dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS è da equiparare a quello degli altri lavoratori autonomi iscritti alla medesima Gestione, con conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8789 del 17 marzo 2022 che ha cassato la sentenza n. 1136/2015 della Corte d'appello di Milano, ha ribadito quanto sopra stabilito dalla sentenza precedente, affermando testualmente che il motivo di ricorso dell'INPS è fondato «in continuità con il precedente costituito da Cass. Cassazione civile sez. lav. 30/04/2021 n. 11430».

Quello che emerge, però, è che sembra che la Suprema Corte abbia cambiato indirizzo in materia, omettendo quanto statuito in alcune sentenze precedenti quali la n. 7120/2017, conforme all'orientamento dei giudici di prime e seconde cure.

Il cambio d'indirizzo, quindi, è frutto dell'analisi della gerarchia delle fonti come ampiamente argomentato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui sopra, dovendo sottolineare però che la materia è molto caotica, anche per difetto di chiarezza cronologica da parte della Corte stessa.

In commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 11430 del 30 aprile 2021 si è sostenuto che: «in effetti, quello che non si riesce a comprendere, a fronte della pronuncia della Cassazione, è il motivo in base al quale – per dire che l'obbligazione contributiva è in capo al collaboratore coordinato e continuativo – l'ordinamento dovrebbe prevedere un così tortuoso ed illogico percorso normativo. Ossia affermare: prima che la stessa obbligazione sia ripartita in un terzo e due terzi in capo ai due soggetti del rapporto; ma che in realtà i due terzi gravanti sul committente rappresentino soltanto attribuzione di un debito altrui, tramite un acollo privativo ex lege al committente, mero delegato per il restante terzo; e di seguito affermare che tuttavia l'effetto privativo non sia reale (definitivo, assoluto), perché il lavoratore (grazie ad una operazione analogica) può rinunciare all'effetto privativo e versare egli stesso il debito che era in realtà suo fin dall'origine, facendo domanda e procedendo al versamento volontario dei contributi nel termine di prescrizione; infine riconoscendo al co.co.co. gli strumenti della tutela risarcitoria previsti per il lavoratore subordinato, la cui assimilazione era stata negata un attimo prima ai fini del principio di automaticità. Viene da chiedersi anzitutto dove stia scritto tutto ciò? E per quale motivo un committente dovrebbe a questo punto pagare ancora i contributi? Forse per il timore di pagare i danni, come ipotizza la sentenza della Cassazione? Ma dove sono i danni se il lavoratore volendo potrebbe sempre evitarli sostituendosi e versando egli stesso il relativo quantum? E quale è la responsabilità del committente se non è neppure un vero obbligato?»<sup>16</sup>.

Sembra giusto concludere, dunque, nel senso che ad oggi il principio di automaticità delle prestazioni può trovare applicazione, oltre l'ambito del lavoro subordinato, solo

---

<sup>16</sup> Roverso R., Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali negato dalla Cassazione ai collaboratori coordinati e continuativi, *Rivista Giuridica del Lavoro* n. 4/2021, Futura Editrice

tramite espressa previsione di legge, come ad esempio accade per le prestazioni non pensionistiche già citate quali l'«estensione al lavoro parasubordinato delle tutele relative alla maternità e agli assegni familiari» come previsto dall'art. 59, c. 16, l. n. 449/1997, «avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente», come dettato dall'art. 80, l. n. 488/1999<sup>17</sup>.

### 3.2. Ulteriori problematiche rilevanti

Un'ulteriore criticità del regime previdenziale in analisi concerne il minimale di accredito contributivo specificamente previsto per la gestione separata, che comporta una penalizzazione in termini di importo e di dilatazione dei tempi per la maturazione del requisito di anzianità assicurativa, per tutti quei soggetti che hanno versato somme complessivamente inferiori al minimale imponibile previsto per la gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Questa penalizzazione deriva dalla previsione dell'art. 2, c. 29, legge 335/1995 la quale ha statuito l'accredito di un numero di mesi di anzianità assicurativa ridotto in proporzione della minor somma versata, rispetto al minimale previsto poco sopra.

A ben vedere si potrebbe far notare che, più che di penalizzazione, si tratta del generale carattere selettivo dell'intera struttura del nostro ordinamento previdenziale, dato che un meccanismo simile lo si riscontra anche nel regime di lavoro subordinato a tempo parziale, ove vi è una contrazione delle settimane accreditabili in proporzione al minor orario di lavoro.

A fronte di queste possibili contrazioni della futura pensione del soggetto, non idonea a garantire una soglia di prestazioni minime per una sopravvivenza dignitosa o costringendolo a rinviare l'accesso alla pensione, molti contribuenti sarebbero disposti ad utilizzare l'istituto del riscatto nei confronti dei periodi di insufficiente contribuzione.

Il meritevole tentativo del legislatore di venire incontro a tale istanza, si è però tramutato in un nulla di fatto, con la sola eccezione della figura del "lavoro occasionale accessorio", grazie alla prassi amministrativa dell'INPS che non ravvisa

---

<sup>17</sup> Cinelli M., Positività e incongruenze della quarta gestione INPS, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 3, settembre 2014, Il Mulino – Rivisteweb



incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio.

Ulteriori critiche mosse al criterio del minimale contributivo dettato dal comma 29 dell'art. 2 della legge 335/1995, secondo il quale «Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e successive modificazioni ed integrazioni», riguardano la previsione secondo cui le eterogenee categorie di professionisti iscritti alla quarta gestione, caratterizzate da differenze operative e reddituali, debbano adeguarsi unanimemente alle regole istituite per la categoria degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Questa eterogeneità delle categorie iscritte alla gestione separata porta con sé un ulteriore strascico di problematiche, forse le più serie, imputabili ai dualismi di tutele che si vengono a creare tra le varie figure professionali. Sin dalla sua nascita la gestione separata è stata utilizzata come un corpo unitario in cui sono state attratte figure professionali non omogenee destinate ad assecondare diverse regolamentazioni, molto spesso affidate alla prassi amministrativa per incuria del legislatore, lasciando le previsioni di una materia molto corposa in mano ad un numero elevato di circolari ministeriali e dell'INPS.

Nel concreto questi dualismi all'interno della gestione separata sono venuti a crearsi ad esempio tra i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi in senso stretto in quanto i primi sono assimilati spesso ai lavoratori dipendenti nella disciplina sostanziale, mentre i secondi fanno riferimento agli adempimenti contributivi dei liberi professionisti. Fino a qualche anno fa la questione assumeva carattere ancora più concreto per quanto riguardava la previsione dell'assicurazione contro la disoccupazione anche detta ASPI (art. 2, cc. da 51 a 56, l. n. 92/2012) che copriva i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, ma non i lavoratori autonomi, gli assegnisti di ricerca o i dottorandi di ricerca altresì iscritti alla gestione separata. La situazione è stata parzialmente risolta tramite l'introduzione della DIS-COLL per i collaboratori ad opera della riforma degli ammortizzatori sociali

tramite d. lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 e successivamente con la nascita della ISCRO introdotta tramite la Legge di Bilancio 2021 l. n. 178/2020, vale a dire la “Indennità Straordinaria Reddittuale e Operativa” destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

Un altro dualismo di trattamento venutosi a creare all’interno della quarta gestione riguarda la disciplina della rendita vitalizia che «ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo», come dettato dalla Corte costituzionale<sup>18</sup> che di fatto esclude i lavoratori autonomi in senso stretto in quanto responsabilmente autonomi nel versamento della contribuzione obbligatoria.

Un ulteriore discriminazione si manifesta apertamente, come abbiamo visto tramite la tabella della circolare INPS n. 12 del 01/02/2013 intitolata “Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2023”, nell’assoggettamento a differenti aliquote per i soggetti già iscritti o no ad altre forme previdenziali obbligatorie, scostandosi quindi dalla “regola” del nostro ordinamento previdenziale che prevede l’assoggettamento pieno alla disciplina dei vari regimi previdenziali collegati allo svolgimento di due o più attività lavorative.

Un’ennesima problematica che si pone all’orizzonte degli iscritti alla gestione separata è la reale idoneità di essa a garantire ai propri iscritti un trattamento pensionistico adeguato in quanto si ritiene che l’aliquota contributiva possa risultare troppo bassa oppure in quanto molto spesso i soggetti obbligati ad iscriversi alla gestione separata svolgono attività di natura marginale, occasionale o temporanea<sup>19</sup>.

Un caso emblematico è quello dei medici che frequentano corsi di formazione specialistica, che, dato quanto stabilito dall’art. 1, c. 300, lett. c, l. n. 266/2005, risultano obbligati all’iscrizione alla gestione separata per i trattamenti economici corrisposti dalle università presso le quali operano, con la conseguente prevalenza

---

<sup>18</sup> Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 18, in *Dir. lav.*, 1995, II, p. 327, con nota di MARINELLI V., La Corte costituzionale estende il riscatto dei contributi prescritti anche ai collaboratori dell’artigianato

<sup>19</sup> Cinelli M., Positività e incongruenze della quarta gestione INPS, *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, fascicolo 3, settembre 2014, *Il Mulino – Rivisteweb*

sulla disciplina generale, che prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione di tutti i medici all'ENPAM.

Il tema delle iscrizioni improduttive è accentuato a seguito delle casistiche in cui un lavoratore autonomo già iscritto alla gestione separata, a seguito del cambio di tipologia di attività (ad esempio, divenendo un collaboratore coordinato e continuativo a progetto), deve nuovamente iscriversi alla gestione separata in tale nuova veste.

Altre iscrizioni improduttive spesso derivano dalla succitata casistica della “doppia iscrizione” previdenziale del lavoratore autonomo esercente attività commerciale, giustificata dalla norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 7, c. 11, d. l. n. 78/2010; questa fattispecie ha fatto emergere un'ennesima problematica apertamente criticata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, la quale, con la sentenza n. 3240/2010, ha affermato che «più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di “fare cassa” e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro», dando vita ad una sentenza abbastanza singolare che ha voluto dare atto della *communis opinio* del mondo del lavoro coinvolto dalla confusione aleggiante attorno alla gestione separata<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Vianello R., Attività libero-professionale e iscrizione alla gestione separata INPS. Universalizzazione delle tutele o mera fiscalizzazione del sistema previdenziale?, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, Fascicolo 2, giugno 2018, Il Mulino - Rivisteweb

## CONCLUSIONE

L'obiettivo di questo elaborato era quello di illustrare i principali passaggi storici che hanno riguardato la Quarta Gestione INPS, la quale, a partire dalla sua introduzione con la riforma Dini, l. n. 335/1995, è stata oggetto di continue modifiche che hanno interessato molteplici profili come, per esempio, la costante espansione della platea di iscritti accompagnata da un continuo aumento delle aliquote nel tempo.

Sotto questo punto di vista, ad oggi si può ritenere la Quarta Gestione INPS come una materia ancora in pieno sviluppo, che svolge positivamente il proprio ruolo di garante previdenziale nei confronti di quei soggetti totalmente o parzialmente scoperti nell'ottica di universalizzazione delle tutele promossa dal dettato costituzionale.

Tuttavia, il percorso che porterà ad una completa copertura degli interessi previdenziali degli iscritti è ancora lungo e destinato ad essere tracciato dalle innovazioni apportate da una o più future riforme del sistema sociale e del welfare. Inoltre, il mondo del lavoro libero professionale, in realtà, non è ancora pienamente convinto circa l'effettiva efficacia della "gestione separata", accusata di comportare disomogeneità di trattamento tra i professionisti.

Al di là di queste critiche, oltre che di quelle riguardanti le prestazioni scarse e le iscrizioni improduttive, il compito della Quarta Gestione sembra comunque ben delineato e pare reggere le proprie fondamenta su di una platea di assicurati abbastanza solida ed in continua espansione; oltremodo, la sua natura intrinseca permette alle categorie di lavoratori autonomi che vogliono prendere l'iniziativa, di innalzare le proprie istanze di rappresentanza e di assistenza previdenziale intracategoriale, permettendo il raggruppamento in enti specifici.

Comunque, nonostante i passi da fare siano ancora tanti, la creazione della quarta gestione INPS ha creato un unicum che ha perseguito in pieno o comunque in parte il proprio scopo.

L'elaborato aveva anche l'obiettivo di analizzare alcune delle problematiche associate alla Quarta Gestione INPS. Negli ultimi anni le argomentazioni sono state varie: la problematica della doppia iscrizione (di cui emblematico è il caso INARCASSA), la quale è stata definitivamente risolta dal legislatore con una norma

di interpretazione autentica; il caso dei soci amministratori, che ha dato origine a vari contenziosi con l'INPS; la problematica relativa all'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni. Nel complesso quindi, sebbene la gestione separata abbia causato lo scontento di molti, risulta innegabile l'ampia positività dell'intervento normativo, che ha permesso di garantire una tutela a milioni di italiani ed in tempi più recenti la garanzia delle altre prestazioni assicurative previdenziali. Se da una parte, quindi, la gestione separata, presa singolarmente, sembra reggere al colpo degli anni positivamente, il contesto in cui si inserisce non è altrettanto florido: la situazione debitoria dell'apparato pubblico unita all'invecchiamento costante della popolazione italiana, mette in crisi i conti dell'INPS, e determina la necessità di un continuo aumento delle aliquote degli iscritti.

I lodevoli tentativi di alcune correnti giurisprudenziali di allargare le tutele dei lavoratori parasubordinati, disincentivando l'uso di questo tipo di contratto che rischia di precarizzare il mondo del lavoro, si deve per forza scontrare con le situazioni finanziarie delle casse dello Stato e di conseguenza dell'INPS, che comunque sana i propri disavanzi tramite la fiscalità generale.

L'equilibrio necessario tra la tutela dei diritti degli assicurati e le esigenze di cassa dell'Ente non è di poco conto, e negli anni si è visto come, tramite le principali riforme pensionistiche, e a fronte dell'allungamento dell'aspettativa media di vita, siano stati richiesti pesanti sacrifici ai lavoratori.

È ormai da parecchi anni che viene richiesta da più parti una sostanziale riforma dello stato sociale italiano, nella quale urge però ritrovare la centralità delle istanze sociali ed etiche del mondo del lavoro.

L'auspicata riforma dovrà quindi, certamente, rinnovare gli aspetti tecnici dell'apparato previdenziale pubblico, senza però dimenticare i principi costituzionalmente riconosciuti su cui si sono costruite alcune delle più grandi conquiste dell'Italia del secondo dopoguerra, in un contesto di solidarietà ed uguaglianza senza precedenti.

## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Andreoni A., *Collaboratori coordinati e continuativi e (negata) automaticità delle prestazioni previdenziali (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 30 aprile 2021, n. 11430)*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, Fascicolo 1, marzo 2022, Il Mulino - Rivisteweb;
- Borella M. e Segre G., *Le pensioni dei lavoratori parasubordinati: prospettive dopo un decennio di gestione separata*, Politica economica, Fascicolo 1, aprile 2009, Il Mulino - Rivisteweb;
- Carbone L., *Requisiti di accesso ai regimi previdenziali dei liberi professionisti. Questioni controverse*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, Fascicolo 1, marzo 2021, Il Mulino - Rivisteweb;
- Cester C., *La riforma del sistema pensionistico*, G. Giappichelli Editore, 1996;
- Cinelli M., *Positività e incongruenze della quarta gestione INPS*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 3, settembre 2014, Il Mulino - Rivisteweb;
- Di Francesco M., *Contribuzione volontaria e contribuzione alla gestione separata (Corte costituzionale, 18 giugno 2015, n. 114), con nota*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 4, dicembre 2015, Il Mulino – Rivisteweb;
- Fabrizio C., *Ancora sull'estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori parasubordinati (Corte di appello di Milano, sezione lavoro, 19 ottobre 2015, n. 653) con nota*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 4, dicembre 2015, Il Mulino – Rivisteweb;
- INAIL, circolare n. 32 del 11 aprile 2000;
- INARCASSA, *VADEMECUM: Attività di collaborazione e Gestione Separata INPS*, settembre 2019;
- INPS, circolare n. 12 del 1 febbraio 2023;
- INPS, circolare n. 107 del 3 ottobre 2022;
- INPS, circolare n. 72 del 10 aprile 2015;
- INPS, circolare n. 83 del 28 marzo 1997;

- Longobardi F. e Stolfa F., *Operazione Poseidone ko. Dal Tribunale di Forlì una smentita all'Inps*, ItaliaOggi, 22 gennaio 2016;
- Persiani M. e D'Onghia M., *Diritto della sicurezza sociale. Seconda edizione*, G. Giappichelli Editore - Torino, 2022;
- Pessi R., *La riforma del sistema previdenziale*, Cedam, 1995;
- Sigillò Massara G., *La doppia iscrizione del socio d'opera-amministratore di srl: una questione conclusa?*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 2, agosto 2012, Il Mulino - Rivisteweb;
- Vianello R., *Attività libero-professionale e iscrizione alla gestione separata INPS. Universalizzazione delle tutele o mera fiscalizzazione del sistema previdenziale?*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, Fascicolo 2, giugno 2018, Il Mulino - Rivisteweb;
- <https://www.brocardi.it/> (ultima consultazione Marzo 2023);
- <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/> (ultima consultazione Marzo 2023);
- <https://www.cortecostituzionale.it/default.do> (ultima consultazione Marzo 2023);
- <https://dejure.it/#/home> (ultima consultazione Marzo 2023);
- <https://www.gazzettaufficiale.it/> (ultima consultazione Marzo 2023);
- <https://www.normattiva.it/> (ultima consultazione Marzo 2023);